NORME PER LA ELEZIONE E LA CONVOCAZIONE DEL PRIMO CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E DISCIPLINA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E DEL CONTENZIOSO ELETTORALE

Art. 49

Norma transitoria in materia di ineleggibilità

Per la prima elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia le cause di ineleggibilita' previste dal primo comma dell'articolo 8 non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro sette giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1964, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale
Estremi	Legge 3 febbraio 1964, n. 3
Titolo	V — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-elezione-e-la-convocazione-del-primo-consiglio-regionale/art-49-norma-transitoria-in-materia-di-ineleggibilita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it